



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 344/DecA/8 DEL 04.02.2010

Oggetto: Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 412 del 10 maggio 1995 concernente "Disciplina dell'attività di pesca: dimensione dei pesci, molluschi e crostacei" – art. 6 – divieto di pesca, detenzione, trasbordo, sbarco, trasporto e commercializzazione della cicala di mare o magnosa (*Scyllarides latus*).

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTO il D.P.R. 24.11.1965, n. 1627, recante norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e sul mare territoriale;
- VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, art. 14, sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
- VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell'art. 15 della L. R. 29 maggio 2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) - pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- VISTA la Legge regionale n. 37 del 7 marzo 1956 recante “Disposizioni relative all’esercizio di funzioni in materia di pesca”;
- VISTA la Legge regionale n. 3 del 14 aprile 2006 “Disposizioni in materia di pesca” e in particolare l’art.6 recante:” Interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche”;
- VISTA la Legge n. 963 del 14 luglio 1965 concernente la disciplina della pesca marittima;
- VISTO il Regolamento per l’esecuzione della sopra citata Legge 963/1965, approvato con DPR n. 1639 del 2 ottobre 1968;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 816 del 26 aprile del 1977 “Norme regolamentari relative all’applicazione della L. 8 dicembre 1961, numero 1658, con la quale è stata autorizzata l’adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima”;
- VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio 2008 recante l’elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale;
- VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2002 relativo all’etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo;
- VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e in particolare l’allegato V che include tra le specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione la cicala di mare (*Scyllarides latus*);
- VISTO il Reg. (CE) n. 2371/2002 del 20 dicembre 2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca e in particolare il capitolo II “conservazione e sostenibilità”;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- VISTO il Reg. (CE) n. 1967/2006 del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;
- VISTO Il DPR n. 357 dell'8 settembre 1997 regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA la Legge 27 maggio 1999 n. 175, ratifica ed esecuzione dell'atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995 e in particolare il protocollo ASPIM, appendice III che include la cicala di mare (*Scyllarides latus*) tra le specie il cui prelievo deve essere regolato, prevedendo delle misure di conservazione e gestione in modo da garantirne uno stato favorevole di conservazione;
- VISTO il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, n. 412 del 10 maggio 1995 concernente "Disciplina dell'attività di pesca: dimensione dei pesci, molluschi e crostacei" e in particolare l'art. 6 che vieta la pesca della cicala di mare per la durata di cinque anni.
- VISTI i Decreti dell'Assessore della difesa dell'Ambiente n. 678 del 30 marzo 2000, n. 10 del 28 maggio 2003 e n. 17/V del 24 maggio 2006 con i quali il divieto di pesca e la detenzione della cicala di mare sono ulteriormente prorogati sino al 25 maggio 2009;
- RITENUTO di dover confermare le misure gestionali sinora adottate per garantire un'adeguata protezione della cicala di mare o Magnosa (*Scyllarides latus*);
- PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale della Pesca nelle sedute del 20 e del 27 gennaio 2010

DECRETA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- ART. 1 1. Nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna è vietata la pesca della cicala di mare o magnosa (*Scyllarides latus*) sino all'adozione di una disciplina organica che regolamenti il prelievo delle specie che necessitano adeguate misure di protezione.
- ART. 2 1. È vietata la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco nonché la detenzione a terra, il trasporto e la commercializzazione di esemplari di cicala di mare o Magnosa (*Scyllarides latus*) pescati nel mare territoriale della Sardegna.
- ART. 3 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Decreto comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 26, comma 1 della Legge n. 963/1965 e ss.mm.ii e l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'articolo 27 della stessa Legge n. 963/1965 e ss.mm.ii.
2. L'Amministrazione regionale e le Autorità pubbliche preposte al controllo, svolgono i compiti di controllo, amministrativo e in loco, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Decreto.

Il presente decreto viene reso disponibile sul sito internet della Regione (www.regione.sardegna.it) e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta (60) giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

Cagliari, lì

L'Assessore

Andrea Prato